



Relazione di apertura

Stefano Tabò – Presidente CSVnet

È a tutti voi noto che la Liguria è la mia regione e che Genova è la città dove sono nato e dove vivo tuttora. In questa comunità sono cresciuto, ho incontrato il volontariato ed è iniziato il mio impegno sociale. Non occorre grande sforzo di immedesimazione per comprendere la gioia e l'emozione con cui prendo parola.

La Conferenza di CSVnet, dunque, passa di qui. Appuntamento annuale, spesso impegnativo, mai banale. Evento itinerante in cui la nostra rete trova occasione per un confronto non frettoloso e che, da sempre, restituisce impulso ed orientamento per proseguire il cammino.

Ciò che più attrae l'attenzione è, tuttavia, la posizione temporale della Conferenza. Il momento in cui diamo inizio ai lavori si colloca poche ore prima dall'entrata in vigore della Legge Delega 106/16 e dopo poche ore dal più consistente crollo dei titoli bancari italiani; segue la recente riformulazione dello statuto di CSVnet e precede il completamento del più complesso processo di auto-riforma del sistema dei CSV; siamo a pochi giorni dopo l'inizio della più grave crisi del progetto europeo e nello stesso giorno in cui altre persone, tentando di attraversare – illegalmente – le acque del mediterraneo, rendono evidente il fallimento del modo con cui l'umanità – legalmente – immagina e governa se stessa ed il suo futuro.

Quanti altri richiami d'attualità potremmo aggiungere per rafforzarci nella convinzione che stiamo vivendo una fase di transizione e di inadeguatezza. Non certo è un pensiero nuovo. Ma si fa' più stringente. Siamo qui per leggere, interpretare e, per ciò che ci sarà possibile, accompagnare questa transizione. Siamo qui per esercitare le responsabilità che ci appartengono, rammentando la nostra primaria attenzione che ci pone a servizio della crescita dei valori e dell'esperienza del volontariato italiano.

▪ **Questione di poche ore**

Tra due giorni entrerà in vigore la Legge Delega sulla riforma della normativa del terzo settore¹. Sta nelle cose che una tale novità si imponga come riferimento per la Conferenza 2016 CSVnet che si apre oggi. Coincidenza temporale a parte, la nostra attenzione è motivata dall'oggetto della norma, dal forte coinvolgimento con cui ne abbiamo seguito l'adozione, dalle prospettive a cui essa apre. Bene sappiamo infatti che, a partire dal 3 luglio, il Governo ha tempo 12 mesi per adottare i Decreti Delegati che ne determineranno concretamente gli effetti applicativi. Solo con questi ultimi, la riforma prenderà corpo e potrà quindi essere compiutamente valutata. Solo allora potremmo verificare se si saranno colte tutte le opportunità a disposizione ed evitati i rischi ancora presenti.

Del DDL se n'è discusso per 2 anni buoni. Rimangono agli atti le prese di posizione e le ipotesi che ne hanno accompagnato la redazione in Parlamento. Si tratta di un bagaglio documentale e relazionale che va archiviato ma che non può essere dimenticato. Si (ri)parte, però, dal testo approvato e dall'effettiva realtà costituita da centinaia di migliaia di espressioni operative esistenti nel nostro Paese. E tra queste sono da ricomprendere, a pieno titolo e con peculiare funzione, i CSV la cui presenza è stata confermata, ampliandone il mandato e precisandone il profilo. Norma e realtà. Realtà e norma. Prossime ad un incontro importante che prelude ad un cambiamento non superficiale, frutto della perenne reciproca influenza. Un passaggio che segnerà un'epoca, da cogliere e interpretare con la dovuta attenzione e determinazione.

Il fine generale della Legge 106/16 – e di riflesso anche dei Decreti – è esplicitato nelle prime parole del testo legislativo: *“sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione”*².

I 12 articoli della Legge Delega individuano, di conseguenza e rispetto alla materia di rispettivo interesse, finalità specifiche che precisano quella principale appena ricordata. In qualità di cittadini e come appartenenti al mondo del volontariato siamo coinvolti ed interessati da tutti questi elementi. Come

1 La Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/2016 ha pubblicato la Legge **6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”**. http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-18&numeroGazzetta=141&elenco30giorni=true Il provvedimento entra in vigore il 3 luglio 2016. Entro dodici mesi da questa data, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia. Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati entro il 45° giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.

Il testo della Legge 6/6/16 è stato approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 2016. Il disegno di legge era già stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015 e poi modificato dal Senato della Repubblica il 30 marzo 2016.

2 È da rilevare per completezza che la Legge Delega all'art. 4 (comma 1, lettera b) affida ai decreti legislativi il compito di *“individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i)”*.

responsabili della più articolata infrastruttura operativa a sostegno del volontariato in Italia – il sistema dei CSV appunto – siamo primariamente attratti da quegli aspetti che più da vicino toccano i compiti che ci sono affidati. E saranno proprio questi aspetti, pertanto, a marcare la traccia per questa introduzione.

Assumere il testo normativo quale cornice tematica della riflessione che andiamo ad iniziare non ha nulla a che fare, sia ben inteso, con l'abdicazione di quel saldo principio che riconosce al volontariato dei significati ed una storia che precedono e prescindono dal dato legislativo. La denominazione della Conferenza 2016 di CSVnet intende costituire, in tal senso, un richiamo ed un monito. Se ad ogni titolo è affidato un messaggio, in un tempo caratterizzato della riforma normativa di settore, siamo qui per ricordare innanzi tutto che un volontariato privo di vita e di relazioni, semplicemente, non esisterebbe anche al cospetto della miglior legge possibile. E, con esso, evaporerebbe anche il senso e lo scopo dei CSV.

Siamo qui perché attraversati da una passione per la "vita", quella che si fa' relazione autentica capace di partecipazione, di solidarietà, di prossimità, di gratuità, di responsabilità, di giustizia. Siamo qui, continuando ad usare l'espressione «*cittadinanza attiva*» pur nell'incapacità di concepire una cittadinanza che *attiva* non sia. Siamo qui, turbati da ciò che non possiamo accettare nel mondo, in Italia, nelle nostre comunità di appartenenza: l'egoismo, il degrado, la povertà, l'illegalità, la violenza, il dispregio per la vita umana, per la natura, per l'ambiente. Siamo qui perché testimoni ed espressione del volontariato italiano: presenza attenta, radicata, fattiva, contagiosa ma anche – forse mai come oggi – sottoposta a fatiche sproporzionate e deleghe inaccettabili. Siamo qui – provenienti da tutta Italia – perché intendiamo continuare a metterci in relazione, ricchi delle nostre provenienze e diversità, grati della preziosa eredità che abbiamo ricevuto e consapevoli di quella che ci apprestiamo a trasmettere con tutto l'entusiasmo e l'accortezza del caso.

Il programma della Conferenza 2016 di CSVnet ed i temi che pone in agenda intendono rispondere a queste tensioni e assumono alcuni preziosi e conseguenti obiettivi.

▪ **Volontari e volontariato**

La Legge Delega guarda al volontariato nel contesto del terzo settore, riconoscendone la peculiarità. L'art. 1 individua l'«azione volontaria e gratuita» come una delle forme – insieme alla «mutualità» e la «produzione e scambio di beni e servizi» – mediante le quali gli enti privati costituenti il terzo settore «promuovono e realizzano attività di interesse generale». Ma è l'art. 5 che tratta più da vicino il mondo del volontariato³.

Il contenuto della Legge Delega mantiene e si prefigge esplicitamente di tutelare i tradizionali cardini della legislazione del volontariato: il concetto di *attività di volontariato*, la figura del *volontario*⁴, il profilo delle *organizzazioni di volontariato*. Da questi, la normativa futura – così come ha fatto quella in vigore – farà discendere i riferimenti al composito mondo del volontariato. Ma si va oltre il contenuto della Legge 266/91 laddove si estende il riconoscimento alle competenze formali ed informali acquisite attraverso l'esperienza di volontario⁵ e quando di prevede la promozione della cultura del volontariato nel percorso scolastico.

3 L'art. 5 al comma 1 prevede che i decreti legislativi provvedano «al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato», armonizzando e coordinando – così specificato alla lettera a) – «le diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile».

4 Il richiamo alle «tutele dello status di volontario» è contenuto alla lettera a) del comma 1 (vedi nota precedente). La lettera b) affida invece ai decreti il compito di introdurre «criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa».

5 È il comma 1 dell'art. 5 che impegna il Governo ad agire attraverso i decreti per la «promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche» – alla lettera c) – nonché per la «valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari».

▪ **Centri di servizio**

Opportunamente, solo dopo aver affermato – o almeno evocato – il perimetro concettuale, culturale ed operativo relativo al volontariato, viene riproposta la presenza e l'azione dei Centri di servizio al Volontariato (CSV). Ma, con una significativa differenza rispetto all'art. 15 della Legge 266/91.

L'art. 15 procede imponendo un vincolo (il *quindicesimo* a carico delle FOB), ne indica lo scopo (costituire i fondi speciali presso le regioni), in vista di un obiettivo (l'istituzione dei CSV), a cui è associata una finalità (sostenere e qualificare le OdV)⁶. Lo schema nella Legge Delega muta, diviene più diretto e rende evidente il nucleo del dispositivo normativo che non è – possiamo dire non è mai stato – la creazione di uno o più fondi ma l'*istituzione* – dopo l'applicazione della Legge 106/16 diremo la *costituzione* – dei CSV.

Una costituzione prevista dal punto 1) della lettera e) del comma 5, disponendo per i CSV l'assunzione di «*una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore*» nonché della «*personalità giuridica*». A ben vedere – evitando di considerare la Fondazione Italia sociale istituita dall'art. 10 – i CSV appaiono il solo soggetto di terzo settore la cui costituzione è prevista direttamente dalla Legge Delega⁷.

Il ragionamento è il seguente: dopo aver riconosciuto il valore del volontariato e disposto per una sua permanente promozione, si dispone perché le stesse organizzazioni del terzo settore – in applicazione del principio di sussidiarietà – gestiscano⁸ gli strumenti volti a perseguire tale scopo. Tali strumenti – che portano il nome di Centri di servizio per il Volontariato – per caratteristiche, condizioni e finalità rientrano a pieno titolo negli enti di terzo settore.

6 Ecco la formulazione completa del comma 1 dell'art. 15 della Legge 266/91: «*Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività*».

7 È stato sulla base di tale evidenza – e tenendo conto che alla lettera p) del comma 1 dell'art. 4 tra i principi ed i criteri direttivi a cui i Decreti dovranno attenersi è incluso «*il riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali*» – che CSVnet aveva auspicato che si prevedesse, già in questa prima fase della produzione normativa, il *riconoscimento* e la *valorizzazione* della rete nazionale dei CSV.

8 Il punto 1 della lettera e) dell'art. 5 dispone, con riferimento ai CSV, «*che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore*».

▪ **CSV per tutti**

Solo a chi non ha seguito l'iter parlamentare, appare un inutile appesantimento logico sottolineare che la presenza del «*sistema dei Centri di servizio per il volontariato*» è pensato e proposto dalla Legge Delega *per il volontariato*. È da attribuire a CSVnet il merito della salvaguardia del legame diretto ed esplicito tra l'idea e la finalità dei CSV e la crescita del volontariato italiano. Non era condizione acquisita né è stata l'unica ipotesi sul campo⁹.

La Legge 106/16 – art. 5, comma 1, lettera e), punto 2 – prevede che la costituzione dei CSV la loro costituzione dei CSV «*sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore*». L'ampiamiento del raggio di interesse rispetto alla normativa in vigore è palese così come inequivocabile il riferimento all'universo dei volontari. Ma, se vale il *diritto* ad accedere all'esperienza di volontariato, tutti coloro che vivono nelle nostre comunità divengono naturalmente termine di riferimento dell'azione dei CSV.

Consolidandosi l'attribuzione questa finalità specifica, dunque, in capo ai CSV viene di conseguenza riconosciuta una competenza peculiare con destinazione universale.

È sulla base di tale finalità e di questa competenza che il sistema dei CSV intercetta, accompagna, sostiene il volontariato italiano. Il Report dell'attività dei CSV restituisce le informazioni essenziali di un lavoro capillare e quotidiano. Contare i volontari e le OdV; fotografarli con le immagini e con gli studi di ambito; intervistarli e coglierne tendenze ed impressioni; affiancarli nelle fasi in cui si consolida la motivazione, si orienta l'intenzione, si esprime l'azione sono tutte declinazioni di un unico mandato dove componenti tecniche, culturali, progettuali si intrecciano qualificandosi vicendevolmente.

⁹ È sufficiente soffermarsi su quanto prevedeva (o ancora meglio non prevedeva) il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015.

▪ **CSV di tutti.**

L'effetto estensivo che la Legge Delega imprime ai CSV non attiene esclusivamente al mandato operativo. La 106/16 definisce con nettezza le parti in campo con effetti non ancora adeguatamente considerati. Applicando il principio delle *porte aperte* e prevedendo per tutti i soggetti di terzo settore l'accesso alla *governance* dei CSV¹⁰, andrà a cadere anche dal punto di vista teorico la tradizionale separazione tra organizzazioni responsabili della vita e della gestione dei CSV – i soci dei CSV – e organizzazioni non responsabili dei CSV perché ad essi estranei. La preminenza riservata alle OdV non muta il dato di fondo¹¹. Nell'universo dei soggetti di terzo settore si potranno osservare solo organizzazioni che eserciteranno la loro responsabilità divenendo soci dei CSV e organizzazioni che, per scelta, non lo faranno. Ma tutte le organizzazioni di terzo settore dovranno considerarsi responsabili dei CSV e potranno essere considerate tali. Non è stato creato – sia ben inteso – un obbligo giuridico ma è stata sancita un'inalienabile facoltà, in diretta applicazione del principio di sussidiarietà su cui si fonda l'idea stessa dei CSV.

Tre le conseguenze. La prima: ogni CSV, nell'ambito delle condizioni date, sarà ciò che le organizzazioni di terzo settore sapranno farlo diventare. La seconda: il luogo primario per le organizzazioni di terzo settore in cui mettere a disposizione idee, proposte, persone per la gestione dei CSV saranno i CSV medesimi. La terza: qualsiasi idea e proposta sui CSV avanzate dalle organizzazioni di terzo settore sarà misurata anche nella capacità di chi le propone di rappresentarle concretamente nei CSV. Per molti di noi, ognuna di queste conseguenze non costituisce certo una turbativa del modo di pensare ed di agire. È da considerare, tuttavia, che il dato normativo porterà modificazioni sia nelle prassi gestionali sia nell'approccio mentale di chi guarda ai CSV o, direttamente, li interpreta.

Tre le occasioni. La prima: si sta profilando una interessante occasione per rilanciare l'azione dei CSV attraverso un ampio coinvolgimento dei soggetti di terzo settore afferenti ai rispettivi territori: si tratta di far emergere ragioni e obiettivi per un rinnovato investimento di sensibilità e di persone a sostegno del progetto comune. La seconda: è ormai indispensabile codificare, anche dal punto di vista giuridico, la legittimità di formule statutarie regolamentari che consentano, ad un tempo, il fedele rispetto del principio delle "porte aperte" e la necessità di applicarlo tenendo conto del numero, delle dimensioni, delle connessioni tra i soggetti di terzo settore esistenti. La terza: è maturo il tempo di un nuovo forte contagio tra teoria ed esperienza, tra auspici e programmi riguardanti la promozione del volontariato. Gli attuali responsabili dei CSV sono i primi ad essere chiamati a creare le condizioni ottimali per attingere al meglio esistente ma è altrettanto chiaro che chi si sottrae al cantiere che si sta aprendo difficilmente potrà essere credibile nel momento in cui si candiderà ad osservarne i risultati.

10 La lettera e) dell'art. 5 della Legge Delega 106 dispone la revisione del sistema dei CSV prevedendo al punto *"che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile"* e al punto 4 *"il libero ingresso nella base sociale (...)".*

11 La lettera e) dell'art. 5 della Legge Delega 106 dispone la revisione del sistema dei CSV prevedendo al punto 4) *"(...) criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266".*

▪ **CSV accreditati**

Acquisito il risultato della legittimazione sul piano giuridico¹², occorre essere consapevoli che non è stata risolta la disputa culturale sul profilo socialmente accettabile da riconoscere ai CSV. Che i CSV siano da collocarsi nella categoria degli strumenti e non in quella dei fini è fuori discussione e non è mai stato elemento di dubbio. Risuonano però ancora alle nostre orecchie i paragoni impropri con i *patronati* e l'epiteto di *enti serventi* che ci rivelano il permanere di disagi e di inadeguatezze negli osservatori che li esprimono.

La stessa Legge Delega presenta elementi apparentemente contraddittori. Lascia spazio a disposizioni che, così formulate, sono comprensibili solo ipotizzando una volontà di puro contenimento in luogo dell'auspicabile intenzione di avanzare un compiuto ed organico disegno progettuale¹³. Ma apre anche a funzioni inesplorate laddove – al comma 2 dell'art. 7 – nell'espletamento delle «*funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore*» di competenza ministeriale e «*con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni*» immagina di potersi avvalere dei CSV per «*promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo*» anche attraverso l'utilizzo di «*strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi*».

La stagione che segue l'entrata in vigore della Legge 106/16 offre la possibilità per portare a compimento la riflessione collettiva sui CSV che è sempre stata mantenuta su un livello troppo superficiale e da cui può e deve scaturire, invece, un definitivo accreditamento sociale della presenza e dell'operatività dei CSV.

Di accreditamento dei CSV, in effetti, parla la Legge Delega. Lo fa due volte all'art. 5, comma 1: al punto 3) della lettera e) e al punto 1) della lettera f). Lo schema è il seguente. Saranno costituiti¹⁴ appositi «*organismi regionali o sovraregionali*» che «*opereranno coordinati sul piano nazionale*» e interverranno «*in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale*». I loro compiti: la «*programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio*»; l'«*accreditamento*» dei CSV; la «*verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati*»; «*l'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale*».

12 Dopo la scrittura dell'art. 15 della Legge 266/91, quanto previsto dalla Legge Delega rappresenta una netta riconferma. Come non tenere presente, inoltre, le sentenze della Corte Costituzionale 28 febbraio 1992, n. 75 e 23 luglio 1992, n. 335.

13 È evidente, in tal senso, il vincolo posto dal punto 6) della lettera e) dell'art. 5 che si muove affinché i CSV «*non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore*». Ne deriva la necessità per i Decreti Delegati di specificare al meglio l'applicazione di tale previsione, anche al fine di evitare di porre fuori legge pratiche dei CSV consolidate ed universalmente considerate congrue ed opportune.

14 Il punto 2) della lettera f) del comma 1 dell'art 5 precisa che «*alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici*».

Dobbiamo indubbiamente convenire sul fatto che le funzioni di controllo sono un essenziale fattore di garanzia per lo sviluppo dei CSV. Bene, quindi, che la Legge Delega – a differenza della Legge 266/91 – abbia voluto prevedere esplicitamente gli organismi a questo deputati.

Tuttavia l'accreditamento formale operativo dei singoli CSV previsto dalla 106/16 – di cui peraltro occorre comprendere tempi e criteri – costituisce un obiettivo parziale e, in quanto tale, importante ma non sufficiente.

C'è in gioco l'abilitazione sostanziale e integrale della figura dei CSV stessi quale attore di sviluppo locale della cittadinanza attiva, riconosciuto e riconoscibile. Alziamo opportunamente l'asticella delle pretese (per non accontentarci di un CSV *qualsiasi*) ma facciamo sì che ogni CSV risulti pienamente parte di un sistema accreditato e qualificato per la promozione del volontariato italiano.

Si tratta di portare a conseguenza ciò che i CSV sono e ciò che i CSV hanno fatto in questi anni. E di portare a sistema i tanti accreditamenti sostanziali acquisiti nel tempo dai singoli CSV, da CSVnet, dal sistema che li comprende e di cui può raccontare la nostra esperienza.

▪ **Dopo meglio di prima**

La fase di transizione tra il *prima* e il *dopo* – così come l'assestamento che ne seguirà – avverrà in un tempo circoscritto e sotto i riflettori di un contesto sociale ormai edotto ed attento. Una condizione diametralmente opposta a quella in cui i CSV hanno iniziato ad operare¹⁵.

Sapendo che il *prima* – che poi è rappresentato dalla situazione odierna – sarà diverso dal *dopo* – non fosse altro che per le novità presenti nella Legge Delega¹⁶ – c'è da comprendere e determinare dove si assesteranno le differenze. A *cosa*, del possibile nuovo, sarà dato spazio? Per rispondere, è necessario accreditare dimensioni, interlocutori, progetti, strumenti fino ad oggi estranei alla nostra esperienza o, quantomeno, appena alimentati e pertanto residuali rispetto all'insieme. A *cosa*, del vecchio, sarà impedito di passare oltre? Per rispondere, occorre screditare ed abbandonare alcune zavorre mentali, regolamentari, comportamentali che sono proprie del progetto che ha dato fin qui traduzione all'art. 15 della Legge 266/91. A *cosa* dell'esistente andrà in continuità? Per rispondere, sarà bene dotarsi di una visione complessiva ma anche di una capacità di analisi che consenta di leggere adeguatamente l'esperienza maturata.

Si diceva, è una occasione irripetibile per portare a compimento una riflessione collettiva. Molto potranno dire e fare i Decreti Delegati e, in genere, le Istituzioni Pubbliche. Molto dipenderà dalle relazioni tra i soggetti aventi causa. E tra questi certamente le Fondazioni di origine bancaria e tutti gli altri firmatari degli Accordi ACRI/Volontariato.

Ciò che pare emergere è che la questione ha poche possibilità di essere positivamente risolta fuori da un contesto di sinergia collaborativa e di alleanza strategica. Sia pure con tassi di incidenza variabili, tutti gli attori in gioco sono gravati da una reciproca dipendenza che ne condiziona gli obiettivi o, qualora esistenti, i rispettivi progetti. In tale posizione, dovrebbe far premio la capacità di convergere, superando l'atteggiamento di diffidenza se non di mera opposizione. Deve prevalere ciò può e deve accumulare rispetto alla prospettiva così alta e significativa che è la promozione del volontariato nel nostro Paese.

Ma accanto all'afflato ideale, sarebbe importante preliminarmente convenire che il perimetro operativo in cui i CSV hanno fino ad oggi operato – ottenendo peraltro i risultati di assoluto rilievo che hanno tra l'altro motivato il legislatore a confermarne la presenza – è ed è stato un contesto tendenzialmente usurante, dove si ripresentano periodicamente fattori di criticità, condizionato da regole ispirate più alla diffidenza che orientate al raggiungimento dello scopo, definito in un tempo caratterizzato da condizioni economiche e sociali profondamente diverse da quelle attuali, rispondente alla necessità di osservare più che promuovere ciò che venti anni fa' si iniziava solo a sperimentare.

Abbiamo bisogno di altro. Tutti. A cominciare dal volontariato.

15 Tra il momento in cui il primo CSV iniziò ad operare e quello in cui l'ultimo territorio fu raggiunto dall'azione di un CSV – a parte la provincia di Bolzano ancora priva di tale servizio – trascorsero una decina d'anni.

16 Per le disposizioni della Legge Delega, oltre a quelle ricordate nei passaggi precedenti, rimane da ricordare quanto previsto al punto 5) della lettera e) del comma 1 dell'art. 5 che, con riferimento ai CSV, prevede «*forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna*». Il tema dell'incompatibilità è stato peraltro introdotto nello statuto di CSVnet in vigore dal 21 maggio 2016 che riguarda direttamente CSVnet quale associazione nazionale dei CSV ed i singoli CSV attraverso la «Carta dei CSV» in corso di redazione.

▪ **A partire dal 2017**

La Legge Delega si pone il problema di come sostenere l'azione dei CSV ed offre alcune indicazioni precise.

Attraverso il punto 3 del comma 1 dell'art. 5 dispone «*il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266*». Qui due novità ed una conferma. Si introduce, per la prima volta, il requisito della stabilità e della programmazione pluriennale: elementi che a più riprese i CSV avevano richiesto a fronte di una oggettiva fluttuazione delle risorse disponibili ed alla tendenza a frammentare azioni e programmi per una applicazione della norma fredda e burocratica. Si conferma invece il vincolo per le FOB a destinare una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi al funzionamento dei CSV.

Lo stesso punto 3 prosegue precisando che qualora i CSV «*utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata*». È un passaggio che mette finalmente termine alla pluriennale diatriba sulla possibilità dei CSV ad accedere a risorse diverse da quelle previste dall'art. 15 della Legge 266/91 ed apre ad una frequentazione di tale opportunità anche per quei CSV che non hanno potuto o voluto praticarla.

Mentre la compilazione dei Decreti Delegati si assume il compito di spiegare i modi con cui le risorse provenienti dalle FOB potranno assumere il carattere della stabilità e le variazioni che saranno introdotte per permettere una logica pluriennale nella programmazione dei CSV – da sempre schiacciata nel totem dell'annualità – incombe la questione del contingente.

Paradossalmente, proprio quando tali principi – da sempre auspicati – vengono acquisiti sul piano giuridico, il quindicesimo proveniente dalle FOB a valere per il 2017 registra un consistente calo rispetto alla precedente annualità. È evidente che, con un taglio previsto nell'ordine dei 16 milioni di Euro, la tenuta del sistema esistente dei CSV risulterebbe compromessa, in assenza di risorse aggiuntive. Andrebbe persa così quella caratteristica di infrastruttura sociale nazionale, con un impatto negativo sull'operatività e sulla capacità dei CSV di supportare efficacemente il volontariato in modo particolare nelle aree più deboli e più fragili del Paese.

Da questa constatazione ha preso consistenza l'iniziativa congiunta del Forum del Terzo Settore, della sua Consulta del Volontariato, della CONVOL e di CSVnet di portare all'attenzione di ACRI sul problema, chiedendo con una lettera a firma congiunta del 10 maggio 2016 di attivare un Tavolo alla presenza di tutti i firmatari degli Accordi ACRI/Volontariato che concludono i loro effetti con il 31 dicembre 2016.

Da oggi, 1° luglio, siamo autorizzati ad affermare che siamo in ritardo. Il 30 giugno è stato riconosciuto, anche formalmente nei protocolli sottoscritti, il riferimento temporale congruo per la definizione delle risorse utile all'avvio della programmazione territoriale per l'anno successivo. Ciò che non è avvenuto prima di oggi per risolvere o almeno trattare il problema riguardante il 2017 è da considerare come un'omissione nell'esercizio delle responsabilità pubbliche che competono alle parti in causa.

Dunque, assume maggiore chiarezza la spinta motivazionale dell'iniziativa di CSVnet di chiedere nel febbraio scorso, con rilevanza pubblica, un incontro del Tavolo ACRI/Volontariato, poi effettivamente svoltosi in data 26 aprile 2016 limitatamente alla verifica del protocollo attualmente in vigore.

In questo contesto e di fronte ad un tale scenario appaiono opportuni ed aderenti i contenuti degli ordini del giorno accolti dal Governo al termine dell'approvazione della Legge Delega il 25 maggio presso la Camera dei Deputati¹⁷ nei quali si impegna il Governo stesso «*a valutare di garantire continuità e stabilità all'azione dei CSV anche con la certezza delle risorse*».

Rimane evidente che la questione assume d'ora in poi il carattere della priorità e dell'urgenza.

17 Il Sottosegretario Luigi Bobba ha accolto gli ordini del giorno 9/2617-B/30 ([Marcon](#), [Nicchi](#), [Gregori](#)) e 9/2617-B/38 ([Capone](#), [Miotto](#), [Roberta Agostini](#), [Palese](#)) dopo averne subordinato l'accettazione ad una modifica del dispositivo che, nella versione definitiva, risulta eguale per entrambi. L'ordine del giorno 9/2617-B/40 ([Piazzoni](#), [Palese](#)) è stato invece accolto come *raccomandazione*, anche in questo caso dopo modifica.

▪ **E ora? È ora!**

È ora di essere conseguenti? Certo. Ma sono restio a dichiarare che, in questo momento, si stia effettivamente cambiando capitolo nella storia dei CSV. È un'affermazione che, se pronunciata e ascoltata consapevolmente, può attivare la giusta dose di energia ed entusiasmo a fronte delle concrete opportunità che vengono offerte dalla revisione della normativa sul terzo settore in corso. Tuttavia è anche un'affermazione pericolosa perché potenzialmente ingannevole.

Lo abbiamo detto: stiamo decidendo a cosa *lasciare spazio* nel prossimo futuro. Bene ripeterlo nella consapevolezza che quel "noi" comprende ma non si esaurisce in CSVnet e che l'annuncio della decisione non corrisponde mai alla decisione medesima, neppure nel caso di una Legge Delega del Parlamento italiano.

Vogliamo accedere ad un nuovo capitolo della storia dei CSV. Occorre fare spazio a *qualcosa* di nuovo che valorizzi tutto il positivo raccolto in questi vent'anni e consenta di ben procedere nei prossimi venti. Ed è nostro imprescindibile dovere lasciare in eredità condizioni migliori per *essere e fare* CSV.

Dobbiamo francamente ammettere che sussiste il rischio che, per non toccare nodi scomodi e fonte di tensioni, prevalga la tendenza a rinviare o delegare decisioni dirimenti. Non dobbiamo cercare sollievo temporaneo né permettere soluzioni parziali. Si tratta di di traguardare il nostro sistema ad uno stadio evolutivo capace di solidità, coerenza, qualità, generatività. E questo è il tempo.

Il programma della Conferenza 2016 di CSVnet che questa mattina prende il via si è lasciato plasmare da questa convinzione: arricchire l'esistente con approcci e relazioni inedite ed acquisire, così, sensibilità e prospettive adeguate alla sfida che si profila.

La nostra gratitudine va già d'ora a quanti aiuteranno a ridefinire le domande così come a quelli che contribuiranno a trovare le risposte.

Buon lavoro!